

TI_GERICHTE 15.2020.30 vom 20. Dezember 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-12-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2020.30_d20191220

FR: TI_GERICHTE 15.2020.30 du 20 décembre 2019

IT: TI_GERICHTE 15.2020.30 del 20 dicembre 2019

Regeste

Ricorso contro la chiusura del fallimento da parte di un creditore cessionario dei diritti della massa

Erwägungen

E. 2

La decisione di chiusura del fallimento è una decisione giudiziaria che può essere impugnata solo con un reclamo all'autorità giudiziaria cantonale superiore (art. 268 LEF, 251 lett. a, 309 lett. b e 319 lett. a CPC; doc. I accluso al reclamo, pag. 3) e non con un ricorso all'autorità di vigilanza a norma dell'art. 17 LEF (DTF 120 I II 2 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 8 ad art. 268 LEF). Pure la postulata riapertura del fallimento rientra nella competenza del giudice civile (art. 164 cpv. 1 dell'ordinanza sul registro di commercio [ORC, RS 221.411]), cui la ricorrente ha del resto già richiesto l'intervento (doc. O e P), e non dell'autorità di vigilanza. Il ricorso si rivela pertanto inammissibile.

E. 3

Anche nella misura in cui verte sull'operato dell'Ufficio dei fallimenti il ricorso è da considerare irricevibile. In effetti, legittimata a ricorrere giusta l'art. 17 LEF è la persona che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all'annullamento del provvedimento impugnato oppure all'adozione di una determinata misura ingiustamente negata nell'ambito di un'esecuzione o di un fallimento (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 140 segg. ad art. 17 LEF; Cometta/Möckli in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 14 ad art. 18 e n. 40 ad art. 17 LEF). Orbene, anche se il ricorso in esame dovesse essere fondato, l'annullamento della relazione finale del 20 febbraio 2020 non trarrebbe seco l'annullamento o la nullità della decisione pretorile di chiusura del fallimento. RI 1 non può quindi vantare alcun interesse attuale e pratico all'annullamento della relazione finale.

E. 4

Per abbondanza, va rilevato anche a futura memoria che la decisione dell'UF di Lugano non risulta errata.

E. 4.1

Secondo l'art. 95 del regolamento concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF, RS 281.32), in caso di cessione di pretese della massa giusta l'art. 260 LEF, se vi ha motivo di ritenere che dalle pratiche iniziate per la realizzazione dei diritti ceduti non sarà per risultare alcuna eccedenza a favore della massa, l'ufficio trasmetterà gli atti al giudice del fallimento col suo preavviso circa l'opportunità di pronunciare subito la chiusura del

fallimento, oppure di differire la decisione in proposito fino a che siano esaurite le pratiche in corso. L'esistenza di una procedura d'incasso delle pretese della massa cedute a un creditore non è quindi in sé un ostacolo alla chiusura del fallimento (DTF 37 II 128 consid. 2; 41 III 70 consid. 2; 127 III 528 consid. 3; decisioni del Tribunale federale 5A_50/2015 del 28 settembre 2015, RSJ 2015, 612 consid. 3.4.2, e dell' Appellationsgericht di Basilea-Città del 7 agosto 2012, BISchK 2013, 158 segg.; M. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 5 ad art. 268 LEF). Anzi, ove non sia da aspettare un'eccedenza a favore della massa e le pretese cedute non siano illiquide, la soluzione della chiusura del fallimento è quella più indicata (Reutter in: Kommentar zur KOV, 2016, n. 7-8 ad art. 95 RUF), fermo restando che se dopo la chiusura dovesse verificarsi un'inaspettata eccedenza, essa potrà e dovrà essere ripartita tra i creditori senz'altra formalità (art. 269 cpv. 1 LEF; DTF 122 III 342 consid. 2; Reutter, op. cit., n. 11 ad art. 95; Staehelin, op. cit. loc. cit.).

E. 4.2

Nel caso in esame non v'era e non v'è da aspettarsi alcun'eccedenza a favore della massa giacché quanto assegnato dal Pretore alla ricorrente – fr. 52'200.– oltre agli interessi del 5% dal 17 ottobre 2014 – non eccede il suo credito iscritto nella graduatoria (per fr. 57'496.25). La chiusura del fallimento della PI 1 non viola pertanto la legge.

E. 4.3

La decisione impugnata non appare neppure inopportuna. Infatti la chiusura del fallimento e la cancellazione della società fallita dal registro di commercio non impediscono al creditore cessionario (giusta l'art. 260 LEF) di continuare il processo promosso in virtù di siffatta cessione prima della chiusura del fallimento (DTF 61 III 2 consid. 1; nello stesso senso: DTF 122 III 341 segg., in cui il Tribunale federale ha confermato il diritto dell'amministrazione fallimentare di ripartire tra i creditori un'inaspettata eccedenza a favore della massa rivelatasi nel processo promosso dal cessionario dopo la chiusura del fallimento, decretata in virtù dell'art. 95 RUF, senza apparentemente considerare che la cancellazione della società fallita potesse essere d'intralcio). Sebbene sia comunemente ammesso che la massa rimane titolare delle pretese "cedute" in base all'art. 260 LEF (DTF 138 III 634 consid. 5.3.2 e ad es. Berti in: Basler Kommentar, SchKG II, 2 a ed. 2010, n. 56 ad art. 260 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 20 ad art. 260 LEF), il diritto dell'amministrazione fallimentare di farla valere in giudizio (art. 240 LEF) – cosiddetta "Prozessstandschaft" – con la cessione a norma dell'art. 260 LEF passa al cessionario (DTF 139 III 394 consid. 5.1, 122 III 490 consid. 3/b), il quale è legittimato ad agire "in nome proprio" (modulo 7F edito dal Tribunale federale, nelle versioni in tedesco e francese, quella in italiano essendo errata; sentenza della CEF 15.2017.54 del 20 ottobre 2017, RtiD 2018 I 787 n. 57c consid. 2.3). La facoltà del cessionario di agire anche dopo la cancellazione della società fallita è del resto una conseguenza logica dell'art. 95 RUF.

E. 4.4

È d'altronde inutile, dal profilo pratico, la reinscrizione della società fallita nel registro di commercio, siccome per l'esercizio della pretesa ceduta non è necessario l'intervento né di un organo della stessa né di un curatore. Anche la ripartizione di un'eventuale (e inattesa) eccedenza a favore della massa potrà essere effettuata dall'ufficio dei fallimenti "senz'altra formalità" (art. 269 cpv. 1 LEF e sopra consid. 2), in particolare senza nuova iscrizione nel registro di commercio della persona giuridica fallita nel frattempo cancellata, perlomeno

laddove l'eccedenza non consenta di disinteressare tutti i creditori (la già citata sentenza 5A_50/2015, consid. 3.4.3, ipotizza invero una nuova iscrizione, ma senza esaminare se sia indispensabile) .

E. 4.5

L'assenza di personalità giuridica della società fallita radiata dal registro di commercio non conduce a una diversa conclusione. Vi sono infatti altre situazioni in cui non viene messa in discussione l'esistenza di crediti il cui debitore non esiste più, come nel caso della liquidazione in via di fallimento delle eredità alle quali tutti gli eredi hanno rinunciato (art. 193 cpv. 1 n. 1 LEF; v. la già citata DTF 61 III 2 consid. 1) o del riparto del provento della realizzazione di beni scoperti dopo il fallimento di una persona giuridica a norma dell'art. 269 LEF (implicitamente la già citata DTF 122 III 341 segg.) . La reinscrizione presuppone del resto un interesse degno di protezione (art. 164 cpv. 2 ORC), che non sussiste laddove quanto voluto dal richiedente può essere ottenuto senza reinscrizione.

E. 4.6

Non è infine di rilievo il fatto che il Pretore abbia condannato PI 2 a pagare i fr. 52'200.– alla massa fallimentare e non alla ricorrente. Il giudice ha infatti precisato che la somma va pagata alla massa “per il tramite della signora RI 1” . La ricorrente è quindi abilitata a porre in esecuzione la decisione in nome e per conto proprio ed esigere la prestazione dovuta dal convenuto per sé stessa (DTF 139 III 395 consid. 5.1 i.f. e i rinvii; sentenza del Tribunale federale 4A_210/2010 del 1° ottobre 2010 consid. 7.2.2; Cordula Lötscher , Die Prozesstandschaft im schweizerischen Zivilprozessrecht, tesi 2016, n. 1181), fatto salvo il suo obbligo d'informare l'UF dell'esito della procedura, di presentare le pezze giustificative circa le spese occorse e di versargli un'eventuale eccedenza (come risulta dall'atto di cessione, doc. B, n. 2-4).

E. 5

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione all'avv. . Comunicazione all'Ufficio dei fallimenti, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II
presidente

Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.